

Pubblicato il 06/02/2020

N. 01576/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13668/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 13668 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione, Alessandra Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della scuola primaria iscritti al tempo pieno approvato dal consiglio d'istituto con delibera n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto preordinato, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche non noto; nonché per l'accertamento del diritto dei minori, figli dei ricorrenti ad essere ammessi a consumare i rispettivi pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire ai minori la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa, nonché per l'accertamento dell'obbligo e per la conseguente condanna, della **dirigente** scolastica convenuta, di attivarsi affinché, nell'interesse generale della propria comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, senza divisioni e separazioni, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente, oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali, senza oneri in capo alle famiglie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione i ricorrenti impugnano la con nota prot.n. -OMISSIS- con la quale la **dirigente** scolastica, ad immediato ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, ha imposto la fruizione obbligatoria del servizio **pubblico**

o l'uscita da scuola durante il tempo mensa, vietando in maniera generalizzata ed immotivata la legittima e pacifica esercitabilità di un diritto già esercitato durante il passato a.s...

1.1. Si è costituita l'Amministrazione con memoria difensiva prodotta dalla difesa erariale il 29.11.2019.

1.1. Alla Camera di consiglio del 3 dicembre 2019 previo avviso dato alle parti ex art. 60 c.p.a in ordine alla possibilità di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, la causa veniva ritenuta in decisione.

2. I deducenti espongono di agire in proprio nonché in sostanziale ed informale rappresentanza di altri genitori dell'Istituto interessati all'autorefezione, esercitano la potestà genitoriale sui rispettivi figli iscritti presso -OMISSIS- ad un modello scolastico che prevede il c.d. tempo mensa disciplinato dal D.Lgs n. 59/04. La permanenza a scuola è generalmente agevolata dall'istituzione di un servizio mensa gestito dall'Amministrazione comunale e garantita dall'assistenza educativa del personale docente.

Nell'ambito delle rispettive facoltà ed autonomie genitoriali i ricorrenti hanno deciso di aderire al modello orario scolastico offerto dalla scuola, ma non al servizio di ristorazione collettiva fornito dal Comune, optando, piuttosto per la c.d. autorefezione, ossia la possibilità di far consumare ai minori cibi di preparazione domestica in ambito scolastico.

2.1. Fondato ed assorbente si prospetta il secondo motivo del ricorso, per il vero alquanto ridondante, con il quale in sintesi parte ricorrente, con richiamo ai principi enunciati dalla giurisprudenza già intervenuta sul tema della c.d. autoelezione scolastica ovverosia la facoltà che andrebbe riconosciuta alle famiglie di provenienza degli alunni di preparare il pasto dei medesimi per consumarlo durante il c.d tempo prolungato nei locali ove la scuola eroga anche il servizio mensa, ha affermato che sulla scorta del D.Lgs. 19.2.2004, n. 59 e della la Circolare MIUR n. 29 del 5 marzo 2004, anche il tempo mensa e dopo mensa costituisce parte integrante del tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico ed anche durante tale segmento educativo i minori hanno il diritto di partecipare al progetto educativo e formativo, ragion per cui il

permanere presso la scuola anche durante l'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto perché costituisce esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione.

Rubricano violazione di legge con riferimento al D.Lgs 19 febbraio 2004 n. 59, ed alla circolare M.I.U.R. n. 29 del 5 marzo 2004; Violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 32, 34, 35 della Costituzione. Violazione di legge ed omessa applicazione della nota MIUR 7 marzo 2017, prot.n. 348; contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della violazione del principio generale di uguaglianza, della contraddittorietà, della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, illogicità, arbitrarietà e ragionevolezza.

I ricorrenti invocano i principi affermati nella sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1049/16 e nella successiva giurisprudenza civile nonché la Convenzione dei diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e recepita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; e in particolare all'art. 2, comma 2 per il quale gli Stati adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o dalle convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

La scelta dell'autorefezione, da leggersi come esplicazione del diritto all'autodeterminazione nelle scelte alimentari di cui all'art. 32 della Costituzione, sarebbe certamente una di queste.

Richiamano l'art. 28 comma 2, della citata Convenzione dei diritti del fanciullo per il quale "gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione".

In siffatto quadro normativo internazionale che garantisce i più elementari diritti dei fanciulli alla non discriminazione, all'inclusione ed al trattamento dignitoso e decoroso, anche e soprattutto nel rispetto delle libere scelte della

famiglia, i ricorrenti deducono la violazione di tali principi da parte della **dirigente** scolastica, la quale, a fronte di ben determinate scelte, costringe a fruire forzatamente di un servizio categoricamente rifiutato.

Richiamano, infine, la giurisprudenza amministrativa più recente che ha affrontato e risolto buona parte delle apparenti problematiche ostative al libero esercizio del diritto all'autorefezione. In tutti i vari procedimenti, radicati innanzi al Giudice Amministrativo nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. c) del c.p.a., il tema della sussistenza del diritto all'autorefezione dei minori in ambito scolastico è sempre stato trattato e risolto in favore delle rivendicazioni delle famiglie.

2.2. L'amministrazione scolastica oppone sostanzialmente le motivazioni adottate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20504 del 30.07.2019, secondo cui “ Un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedurali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'Amministrazione pubblica”.

In tema di imposizione del c.d. pasto domestico, l'amministrazione resistente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite nella parte in cui ha sottolineato come: « Sono obiezioni che, tuttavia, non smentiscono e, anzi, dimostrano quella che sarebbe una impropria ingerenza dei privati nella gestione di un servizio che, per come organizzato dall'amministrazione scolastica, non prevede da parte del personale docente la vigilanza degli alunni che pranzano con il pasto domestico: il livello di attenzione dovuto dagli insegnanti verso gli alunni che usufruiscono della mensa (ove il cibo è controllato e calibrato secondo le esigenze individuali di salute, religiose ecc.) è diverso da quello che sarebbe richiesto in presenza di alunni ammessi al pasto domestico, anche per la

possibilità di scambio di alimenti tra gli alunni >> (Cass. sent. n. 20504 del 30.07.2019).

Obietta che, qualora soltanto alcuni alunni fossero ammessi a consumare il proprio cibo in locali destinati allo scopo, l'amministrazione dovrebbe prevedere per la vigilanza un docente diverso da quello che presta la vigilanza nei locali adibiti a mensa.

Per la P.A. sarebbe, altresì, necessaria una diversa modulazione delle condizioni contrattuali per imporre al gestore del servizio la pulizia dei locali utilizzati dagli alunni che utilizzano il cibo domestico. Neppure si potrebbe trascurare l'esigenza che l'istituzione scolastica sia messa in condizione di controllare le fonti generatrici della responsabilità, contrattuale o da contatto sociale, cui è essa esposta per i danni subiti dagli alunni, provvedendo all'organizzazione del servizio **pubblico** di istruzione reso al **pubblico** (cfr. Cass. 28 aprile 2017, n. 10516).

3. Ritiene il Collegio che le doglienze svolta da parte ricorrente si prestino a favolarvele considerazione, sulla scorta del precedente della Sezione di cui a T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 13 dicembre 2019, n. 14368.

Con la richiamata pronuncia la Sezione ha principiato l'illustrazione del vaglio di fondatezza del gravame condividendo “i principi affermati nella sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1049/2016 che, dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 59/2004, evince il principio secondo cui “il diritto all'istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma coincide con il diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell'ambito del "tempo scuola in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico, ragion per cui il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all'istruzione così come delineato”.

Il “tempo mensa”, se vissuto e condiviso tra tutti i membri della classe, rappresenta un essenziale momento di condivisione, di socializzazione, di emersione e valorizzazione delle personalità individuali, oltre che di confronto

degli studenti con i limiti e le regole che derivano dal rispetto degli altri e dalla civile convivenza. Il tempo mensa, dunque, è a tutti gli effetti tempo scuola.

Il servizio mensa, non può dirsi invece strettamente qualificante il servizio di pubblica istruzione e, pertanto, va tenuto distinto dal concetto di tempo mensa”.

3.1. Con la sentenza n. 14368/2019 si è inoltre ritenuto che le argomentazioni svolte dalle SS.U della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 “nell’affermare che, nel vigente sistema scolastico italiano, tra le varie finalità educative proprio del progetto formativo scolastico, vi sarebbe quella della “ educazione all’ alimentazione”, non appaiono persuasive.

Invero il richiamo al comma 5 dell’art. 4 del DL 12 settembre 2013 n. 104 per il quale “ il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l’attuazione del presente comma” non appare decisivo. In primo luogo il perimetro di operatività della norma (riguardante solo i prodotti ortofrutticoli) è emblematico dei limiti di validità della disposizione per poter trarre da essa il principio generale che l’educazione alimentare sia parte del sistema scolastico educativo nazionale, posto che l’alimentazione va ben oltre il consumo di frutta e verdura. In secondo luogo trattasi di norma programmatica di cui la Suprema Corte non indica se sia intervenuto il relativo decreto interministeriale di attuazione. Infine il servizio di ristorazione collettiva non è di competenza dell’amministrazione statale ma è gestito unicamente dalle amministrazioni comunali che offrono questo servizio se ed in quanto in grado di organizzarlo, stante anche la loro libertà di non erogarlo.

Ne è dato rinvenire nell’art. 9 del D.lgs. n. 59/2004 il concetto della consumazione del pasto insieme “condividendo i cibi forniti dalla scuola” richiamato dalla Suprema Corte.

Un conto, infatti, è la socializzazione che caratterizza il tempo mensa, un conto è l'obbligo di consumare e condividere lo stesso cibo.

Non è controverso, infatti, che il servizio di ristorazione scolastica previsto dal D.M. 31 dicembre 1983 è un servizio locale a domanda individuale, oneroso, facoltativo sia per l'Ente Locale, libero anche di non erogarlo, sia per l'utenza, libera di non servirsene.

Tale facoltatività reciproca è stata confermata dal recente D.lgs. n. 63/2017, il cui art. 6 prevede che i servizi di mensa sono “attivabili a richiesta degli interessati”.

4. Orbene in questa sede il Collegio reputa conveniente evidenziare la valenza interpretativa e al contempo prescrittiva delle disposizioni dettate con il noto e ormai risalente ma tuttora vigente e applicabile D.M. 31 dicembre 1983, che reca l'elenco dei c.d. servizi a domanda individuale, tra i quali è annoverato il servizio definito ed enumerato al n. “10) mense, comprese quelle ad uso scolastico”.

Il decreto in disamina è stato emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La fonte legislativa di cui il decreto costituisce attuazione è l'art. 6, terzo comma, del predetto decreto-legge col quale il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani, è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1983, “un decreto che individui esattamente le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato”.

4.1. Giova quindi rammentare che il legislatore, nell'ambito dei servizi pubblici locali, con siffatto decreto ministeriale ha isolato talune attività di interesse **pubblico** e collettivo, le quali non si caratterizzano per una assoluta inerenza alla persona connotandosi per tratti di indispensabilità ed imprescindibilità, ovverosia la cui erogazione non costituisce per l'ente **pubblico** locale titolare

del servizio stesso, una prestazione obbligatoria e imprescindibile, in ragione della cenata non essenzialità dei servizi stessi, la quale li rende ad erogazione non assolutamente necessaria, a differenza, invece che per i servizi obbligatoriamente ed indivisibilmente apprestati dall'ente **pubblico**. A differenza, infatti, dei servizi di illuminazione pubblica, di manutenzione del verde **pubblico**, di nettezza urbana, di illuminazione votiva cimiteriale e degli altri elencati nel pregresso T.U. del 1925, vi sono delle prestazioni non connotate da caratteri di assoluta indispensabilità e come tali non ad obbligatoria assicurazione da parte della p.a. titolare del servizio stesso, caratterizzandosi i servizi in parola per la loro facoltatività, intesa nel senso che essi non sono imprescindibili, potendo l'utente farne a meno essendo essi non essenziali.

Il preambolo del DM 31.12.2013 in analisi fornisce anche la nozione di “servizi a domanda individuale”, precisando all'uopo che “per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”.

24.3. La fruizione e di tali ultimi servizi mette capo dunque – stante la loro non essenzialità- ad una libera determinazione e scelta dell'utente, il quale non è tenuto richiederne la prestazione all'ente titolare, nel caso di specie all'istituzione scolastica, potendo egli liberamente approvvigionarsi del servizio stesso per altre vie.

Orbene, il servizio di ristorazione, recte refezione scolastica, come precisato, è individuato dal D.M. 31.12.2013 al n. “10) mense, comprese quelle ad uso scolastico” quale servizio “a domanda individuale” non essendo pertanto essenziale né obbligatorio; e tale carattere di facoltatività il servizio in questione riveste sia sul versante dell'ente **pubblico**, sia, per quel che interesse ai fini del decidere la controversia che occupa, sul versante dell'utente.

Questi, invero, stante la tratteggiata non obbligatorietà di fruizione del servizio, è libero di scegliere se domandarne l'erogazione all'ente **pubblico**, essendo tale

servizio, espressamente qualificato dal legislatore “a domanda individuale”.

4.3. Ne consegue, già in coerente applicazione del D.M. 31.12.1983, che la famiglia dell'alunno che frequenta un istituto scolastico con attività pomeridiane non è obbligata a richiedere il servizio refezione scolastica potendo avvalersi dell'autorefezione, confezionando un pasto per l'alunno, al quale va riconosciuto il diritto di consumarlo durante il “tempo mensa” e nei locali all'uopo individuati dall'Istituto scolastico.

4.4. Con la Sentenza n. 14368/2019 la Sezione ha al riguardo coerentemente anche puntualizzato come “All'interno di questo quadro normativo l'autorefezione, quale esplicazione del diritto costituzionale alla scelta alimentare tutelato dagli articoli 2 e 32 Cost., non comporta in alcun modo una modalità solitaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto possibile, garantire, da parte dell'Amministrazione scolastica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo condiviso che favorisca la loro socializzazione.

Altrimenti ragionando verrebbe ad essere leso il diritto di partecipare al “tempo mensa” quale segmento del complessivo progetto educativo ovvero fruendo della refezione scolastica per necessità ed in assenza di alternativa si trasformerebbe il relativo servizio in servizio obbligatorio.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5156/2018, ha ribadito che la scelta - di interdire senz'altro il consumo di cibi portati da casa (attraverso lo strumentale e previsto divieto di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti diversi da quelli somministrati dalla refezione scolastica) limita una naturale facoltà dell'individuo - afferente alla sua libertà personale - e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che - salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro - è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all'interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al **pubblico**, in luoghi pubblici.”

Sul piano prescrittivo la Sezione ha quindi sancito che: “Deve essere pertanto riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a

frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curricolare.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare 348 del 3 marzo 2017, rivolta ai direttori degli Uffici scolastici regionali, muovendo dagli enunciati della giurisprudenza richiamata che ha riconosciuto il diritto degli alunni di consumare il cibo portato da casa, ha confermato la possibilità di consumare cibi portati da casa, dettando alcune regole igieniche ed invitando i dirigenti scolastici ad adottare una serie di conseguenziali cautele e precauzioni.

Occorre pertanto, per poter legittimamente restringere da parte della pubblica autorità una tale naturale facoltà dell'individuo o per esso della famiglia, che sussistano dimostrate e proporzionali ragioni inerenti quegli opposti interessi pubblici o generali.”

4.5. Con riguardo alla legittimità o meno delle restrizioni apposte dall'Istituzione scolastica al libero esplicarsi della autorefezione la Sezione ha precisato che:

“Nella specie, la restrizione praticata con gli impugnati provvedimenti non corrisponde ai canoni di idoneità, coerenza, proporzionalità e necessità rispetto all'obiettivo - dichiaratamente perseguito - di prevenire il rischio igienico-sanitario.

Invero i pasti di preparazione domestica, al pari delle merende del mattino, costituiscono un'estensione dell'attività di preparazione alimentare familiare autogestita, senza intervento di terzi estranei al nucleo familiare; la preparazione di questi è un'attività non assoggettata alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativi controlli ufficiali (Reg. C.E. n. 178/2004, C.E. n. 852/2004 n. 882/2004), non è soggetta a forme di autorizzazione sanitaria, né a forme di controlli sanitari, e ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, sia per quanto concerne la preparazione, sia per ciò che attiene la conservazione ed il trasporto dei cibi in ambito scolastico.

La sola competenza del **dirigente** e del corpo docente è quella che passa attraverso la vigilanza sui minori, volta ad evitare che vi siano scambi di

alimenti, la stessa identica funzione che, presumibilmente, dovrebbero assolvere anche durante gli intervalli del mattino.

Né va particolarmente enfatizzata l'essenza della nota n. 41818 del 25.1.2018 della Regione Lazio che al fine di ridurre al massimo possibile il rischio alimentare connesso ai pasti, sia per quelli preparati in ambito domestico, sia per quelli preparati nel normale servizio refezionale, ha indicato alcuni accorgimenti tecnici ed organizzativi: percorso autonomo per i cibi domestici e, quindi, non commistione di alimenti; contenitori ermetici forniti dalle famiglie ai figli; adozione di misure idonee ad evitare scambi di cibi.

L'inidoneità del locale refettorio, argomento richiamato genericamente dalla **Dirigente** Scolastica, va affrontato e risolto facendo applicazione delle norme vigenti in materia di gestione del rischio nei luoghi di lavoro.”

4.6. Il Collegio fa proprie inoltre le puntualizzazioni e le statuizioni che seguono, svolte nella ridetta Sentenza n. 14368:

“Competerà, quindi, all'Amministrazione scolastica ed a quella comunale adottare le corrette procedure per gestire i rischi da interferenze, con applicazione dell'art. 26, commi 3 e 3 ter del D.Lgs n. 81/08, applicabile al caso dei refettori scolastici, ossia con conseguente adeguamento del documento unico di valutazione dei rischi.

“Tale ultima disposizione, recita, infatti “Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali”.

“Spetterà, dunque, al datore di lavoro (**dirigente** scolastico) integrare il DUVRI, con riferimento esplicito ai rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto in modo tale che questa integrazione, sottoscritta per accettazione dall'appaltatore, vada ad integrare gli atti contrattuali. Individuati rischi di interferenza non resta che determinare gli strumenti e “le misure per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo” i medesimi e tali misure non possono che essere costituite da un'adeguata formazione ed informazione rivolta al corpo docente cui la legge assegna la funzione di vigilanza ed assistenza educativa.”.

In definitiva sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte il ricorso si profila fondato e va conseguentemente accolto nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie, nei sensi tutti di cui in motivazione e per l'effetto Annulla nei medesimi sensi, i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione a pagare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con
l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.